

DL sviluppo. Le Camere di commercio hanno definito le modalità per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro

Via alla registrazione delle start up
Imposte, diritti di segreteria e camerali azzerati solo per le imprese attive

Angelo Busani

Start up innovativa (Sti) alle prese con l'iscrizione al Registro delle imprese, e precisamente in una sezione "speciale" del registro appositamente istituita per le Sti.

per chiedere l'iscrizione delle Sti in tale sezione "speciale". È oggi dunque disposto che: ■ la Sti può essere iscritta, oltre che nella sezione "ordinaria" del Registro, anche nella apposita sezione "speciale" del registro stesso, solo se si tratta di una società "attiva"; ■ in tal caso è pertanto possibile richiedere l'iscrizione contestuale nelle due sezioni (quella "ordinaria" e quella "speciale") abbinando al modello "S1" (che tipicamente si usa per l'iscrizione nella sezione "ordinaria") il modello "S5", solitamente utilizzato per pubblicizzare l'inizio, la modifica o la cessazione di attività da parte dei soggetti già iscritti nel Registro delle imprese e che viene appunto transitoriamente utilizzato per questa evenienza; effettuando dunque questa contemporanea iscrizione nelle due sezioni, non è dovuto alcun onere per tale formalità né, in particolare, è dovuto il pagamento del diritto

camerale annuale; ■ se invece si tratta di iscriverne come Sti una società "inattiva", l'iscrizione può essere eseguita solamente nella sezione "ordinaria", in quanto, per l'iscrizione nella sezione "speciale", occorrerà attendere la dichiarazione di inizio attività; potendosi quindi produrre, per il momento, unicamente il modulo "S1" (utile per la sola iscrizione nella sezione "ordinaria"), privo cioè del modulo "S5", si deve effettuare il pagamento del diritto di segreteria, dell'imposta di bollo e del diritto camerale annuale.

L'autodichiarazione

Il fac simile per l'autocertificazione dei requisiti richiesti alle start up innovative

ALLEGATO FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA (Art. 25, L. n. 221/2012)
Il/La sottoscritto/a ... di cittadinanza ... residente e ... in ... in qualità di legale rappresentante della società ... con sede a ... n. Rea ...
DICIARIA che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa, di seguito elencati, previsti dall'art. 25, comma 2, L. 221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro imprese di cui all'art. 25, comma 8 della L. 221/2012:
A) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
B) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
C) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda;
H) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti):
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi i soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Nel caso di presentazione dell'elenco dei soci, inoltre dichiara:
- la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata.



LA PAROLA CHIAVE Start up innovative

● Sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa. Per essere incluse tra le start up innovative le imprese devono rispettare i seguenti requisiti: la maggioranza delle quote del capitale sociale nonché dei diritti di voto in assemblea ordinaria deve appartenere a soci persone fisiche all'atto della costituzione e nei 24 mesi successivi; l'oggetto sociale deve essere almeno prevalentemente orientato allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi; il valore della produzione non deve superare i 5 milioni all'anno; la società non deve aver proceduto alla distribuzione di utili; la società, se già operativa, non deve essere stata costituita da oltre 48 mesi

Per queste ultime è disposto un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 221/2012 (quindi entro il 17 febbraio 2013) per presentare la domanda di iscrizione nella predetta sezione "speciale" del Registro. Sia le imprese di nuova costituzione che quelle già costituite autocertificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge mediante una dichiarazione il cui fac simile è allegato alla "guida" delle Camere di commercio. Al riguardo, è disposto che l'autodichiarazione sia firmata digitalmente; non sono previste altre modalità di firma, come la sottoscrizione manuale accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore.

Le agevolazioni

Le regole previste dal decreto Sviluppo-bis dopo la conversione in legge

Table with 3 columns: Norma potenziata, Intervento, Effetto. It lists various tax and administrative benefits for innovative companies, such as reduced registration fees, research and development cost deductions, and simplified procedures for capital raising.

Benefici alle società con al massimo quattro anni di vita
Per le attività innovative l'aiuto è anche retroattivo

Amedeo Sacrestano

Nella sua versione definitiva, la disciplina delle start up innovative è divenuta di più accattivante e di più largo utilizzo per i potenziali soggetti interessati. In primo luogo, in fase di conversione del Dl 179/2012, si è stabilito che la start up innovativa debba avere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria in mano a soci persone fisiche solo per i primi 24 mesi dalla costituzione. In secondo luogo, è stato sancito che l'oggetto sociale possa contenere anche semplicemente in maniera prevalente (e non più in maniera esclusiva) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi

ad alto valore tecnologico. Le nuove statuizioni, per di più, sono a effetto retroattivo, potendosi la disciplina delle start up innovative applicare anche alle società già esistenti sin da 48 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo bis (9 dicembre 2012). Sempre in fase di conversione è stato ridotto il rapporto percentuale minimo tra le spese in ricerca e sviluppo e il maggiore valore fra costo e valore totale della produzione che la start up innovativa deve possedere per definirsi tale. Contemporaneamente, sono state espressamente inserite nel novero delle spese in ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi i soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Sempre per semplificare i requisiti di accesso alla nuova disciplina di favore è stato stabilito che l'impresa possa essere stata semplicemente depositaria (e non più solo titolare o licenziataria) di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Per le società e i poteri conferiti dal Dl sviluppo bis, inoltre, la start up innovativa è una sorta di "super società" a cui non si applicano una serie di vincoli sul capitale sociale minimo stabiliti per le imprese "normali". Pur se costituita in veste di Srl, la start up può emettere obbligazioni e assegnare titoli di partecipazione al suo capitale a dipendenti e prestatori d'opera, per di più senza che ciò configuri reddito - in fase di assegnazione - sui beneficiari. Il nuovo soggetto può raccogliere capitale di rischio con forme avveniristiche di partecipazione (addebitura, con portali online per il fund raising) e assume personale dipendente potendo derogare a una serie di vincoli della recente riforma Fornero e, per di più, con la

Le regole

01 | COSTITUZIONE La maggioranza delle quote societarie deve essere in mano a persone fisiche solo nei primi 24 mesi dalla costituzione della società. È sufficiente che lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi siano l'elemento prevalente nell'oggetto sociale

02 | SPESE Rientrano tra le spese di ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo come, per esempio, sviluppo del business plan, costi lordi del personale interno e servizi forniti da incubatori certificati, spese legali per la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso

possibilità di utilizzare una corsia preferenziale per l'assegnazione del credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato. Addirittura, attribuisce un beneficio fiscale a chi - persona fisica o giuridica - investe risorse finanziarie nel suo capitale di rischio. Insomma, le start up "possono consentirsi tutto" (o quasi) in un sistema normativo e regolamentare per la gestione delle attività economiche che, invece, non di rado diviene un freno pressante allo sviluppo.

A dispetto delle prime critiche piovute sull'istituto, esso sembra poter trovare applicazione in più casi di quelli a cui immediatamente si può pensare. I requisiti fissati dall'articolo 25, comma 2, sono infatti abbastanza elastici e quelli indicati dalla lettera h), numeri da 1 a 3, sono alternativi tra loro. Insomma, ci vorrà uno sforzo culturale, da parte dei potenziali utilizzatori dello strumento, per sintonizzarsi su una logica di incentivazione che non è più (o non è solo) quella dei contributi a pioggia e a fondo perduto.

Adempimenti. Circolare dello Sviluppo
Diritti camerali: senza ritocchi gli importi 2013

Alessandro Selmin

Gli importi del diritto annuale dovuti per il 2013 alle Camere di commercio rimangono quelli del 2012 e 2011. La comunicazione è contenuta nella nota del ministero dello Sviluppo economico del 21 dicembre scorso che ricapitola le procedure con cui si definiscono i parametri utilizzati per determinare gli importi, procedure che prevedono anche il parere non vincolante delle maggiori organizzazioni imprenditoriali.

Invece quelle che si iscrivono nel corso del 2013 devono versare entro trentagioni dalla data della domanda di iscrizione, ma per ridurre gli adempimenti la prassi è di versare con la domanda. Le nuove imprese per le quali è previsto il diritto fisso pagheranno tale importo; le nuove che dovrebbero fare riferimento al fatturato necessariamente verseranno il diritto minimo di 200 euro. La legge 580/93 all'articolo 18 consente alle Camere di commercio di aumentare le misure del diritto ora indicate fino a un massimo del 20% esclusivamente per cofinanziare progetti di rilevante im-

Il ministero ricorda che il gettito del diritto annuale si è ridotto nel 2012, ma la difficile situazione economica impone di non aggiornare le somme dovute dai soggetti iscritti nel registro imprese o nel repertorio economico (Rea). Gli importi del 2013 sono: ■ 88 euro per l'impresa individuale iscritta nella sezione speciale (piccolo imprenditore); ■ 200 euro per l'impresa individuale della sezione ordinaria (grande imprenditore, casi molto rari); ■ 200 euro per la società semplice non agricola e la società tra avvocati ■ 100 euro per la società semplice agricola; ■ 30 euro per il soggetto iscritto solo al Rea (associazioni attività economica e simili). Tutte le altre imprese (società, cooperative, enti economici) versano un importo da calcolare sul fatturato 2012 che viene ripartito in scaglioni per i quali si applicano aliquote aliquote (ma se il fatturato non supera i 100.000 euro l'impo è sempre di 200). Anche le unità locali e le sedi secondarie devono versare un diritto alle Camere ove sono ubicate. Se queste strutture appartengono a imprese con sede in Italia, versano il 20% di quanto dovuto dalla sede principale; se appartengono a imprese con sede principale all'estero versano il 10%. Anche le modalità di versamento non sono variate. Le imprese iscritte nel registro o nel Rea al 1° gennaio 2013 pagheranno con il primo acconto delle imposte sui redditi.

LA POSSIBILITÀ Esonero dal versamento se viene presentata la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio patto sull'economia locale. Nel 2011, ventotto Camere si erano avvalse di questa facoltà fissando aumenti dal 7 al 20 per cento. Ora la nota del ministero raccomanda di fare «un uso estremamente limitato» di tale possibilità. Spesso non è noto che determinate categorie di imprese ancora iscritte al registro o al Rea nel gennaio 2013 hanno diritto, a certe condizioni, all'esonero dal versamento del diritto 2013. Si tratta di: ■ imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre 2012, purché presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2013; ■ società in liquidazione che hanno approvato il bilancio finale o il piano di riparto entro il 31 dicembre 2012 purché presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2013; ■ società di persone poste in scioglimento senza liquidazione entro il 31 dicembre 2012 purché presentino la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2013.

NOTIZIE
In breve

CGIA MESTRE Aziende oberate dagli obblighi Dal versamento delle ritenute Irpef di dipendenti e collaboratori al pagamento del canone Rai, alla liquidazione dell'Iva del mese precedente. Sono 15 le scadenze fiscali previste per il mese di gennaio per le partite Iva e gli imprenditori italiani: una in meno rispetto a quelle che li attendono per il mese prossimo. Il calendario delle impositazioni è stato stilato dalla Cgia che stigmatizza anche il fatto che la burocrazia pesa per circa 26,5 miliardi l'anno e che il fisco si porta a casa il 69% degli utili aziendali. CASSAZIONE 1 Coniuge in ansia, no ai permessi I permessi premio ai detenuti

per assistere il coniuge possono essere concessi solo per eventi di particolare gravità o se vi è imminente pericolo di vita. Una casistica spiega la Corte di cassazione con la sentenza n. 17 depositata ieri - all'interno della quale non rientrano i disturbi d'ansia (della moglie) seppure aggravati da depressione.

CASSAZIONE 2 Lo stato d'ira non copre le violenze Il marito che picchia la moglie non può invocare di aver agito in stato d'ira se le vessazioni sono continue. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sentenza n. 25 depositata ieri) esaminando il caso del comportamento di un marito caratterizzato da sistematicità e abitualità della condotta violenta con ripetuti episodi di violenza fisica e verbale con sopraffazione sistematica della vittima, tanto da indurla ad abbandonare l'abitazione familiare. In questi casi non può essere invocata l'attenuante dello stato d'ira.

ALBI & MERCATO
Gli architetti: necessario sbloccare le società fra professionisti

«Sono anni che chiediamo che i liberi professionisti possano formare apposite società, come avviene nel resto d'Europa, ma da troppi mesi ormai il provvedimento che dà attuazione alle Stg giace in un cassetto ministeriale, immaginiamo per la tenace opposizione dei colleghi del Consiglio nazionale forense». Così si esprime Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori,

paesaggisti e conservatori in una lettera inviata, tra gli altri, al presidente del Consiglio, Mario Monti. «Ogni ulteriore ritardo - continua la lettera - sarebbe non solo ingiustificabile ma anche dannoso per oltre un milione di professionisti italiani, in particolare per i giovani». Professionisti che, chiedono gli architetti, devono, anche poter far parte delle reti di impresa e dei Geie, i gruppi europei di interesse economico.